

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XLVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	543
Disegni di legge (Discussione e approvazioni):	
Provvedimenti tributari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro. (<i>Urgenza</i>). (952)	543
PRESIDENTE	543, 544
FERRERI, <i>Relatore</i>	543
Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna. (<i>Urgenza</i>). (953)	545
PRESIDENTE	545, 546
BALDUZZI, <i>Relatore</i>	545, 546
CASTELLI EDGARDO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	546
FERRERI	546
Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo. (<i>Modificato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (860-B)	546
PRESIDENTE	546, 547
CAVALLARI, <i>Relatore</i>	546
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	547

La seduta comincia alle 9,30.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Guggenberg.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti tributari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro. (Urgenza). (952).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti tributari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro ».

↳ Invito il relatore, onorevole Ferreri, a svolgere la sua relazione.

FERRERI, *Relatore*. Con due provvedimenti, e precisamente con i decreti legislativi 5 settembre 1947, n. 1173 e 12 marzo 1948, n. 326, si rinnovava sostanzialmente la procedura per la determinazione del valore delle azioni e delle obbligazioni, ai fini dell'imposta di negoziazione. Successivamente, con legge 10 dicembre 1948, n. 1469, veniva disposta la sospensione, fino al 1° gennaio 1950, delle disposizioni di cui ai decreti legislativi ora

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

indicati e veniva ripristinata la procedura di valutazione prevista dal regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 e dal decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, numero 301, mentre per quanto riguarda gli organi di accertamento sui valori, si tenevano sempre in vita il comitato degli agenti di cambio e le commissioni speciali provinciali delle imposte indirette, perché quelle commissioni per la valutazione dei titoli, di cui ai decreti del 1947 e del 1948, di fatto non erano state costituite.

Perdurando le ragioni che determinarono l'emanazione della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, col provvedimento in esame si chiede la proroga per due anni del termine stabilito dall'articolo 1 della anzidetta legge n. 1469, proroga resasi necessaria, secondo quanto è detto nella relazione ministeriale, sia perché è prossima la scadenza del termine suddetto, il quale scade il 31 dicembre di quest'anno, sia perché è stata prevista ed annunciata la riforma di tutto il contenzioso amministrativo fiscale.

D'altra parte, penso che, in sostanza, il comitato degli agenti di cambio, il quale ha una funzione sua propria quando si tratta di azioni non quotate, perché per le azioni quotate vale il prezzo di compenso, possa essere più adeguatamente informato nell'emettere questo provvedimento di stima, in quanto esso è territorialmente più vicino alle sedi delle società per azioni che interessano. D'altro canto, le esigenze fiscali sono assicurate, perché di questo Comitato fa parte un rappresentante dell'amministrazione finanziaria.

Tenuto presente che con la legge del 1948 si era fatto il rinvio per i casi di appello contro i deliberata del comitato degli agenti di cambio, alle commissioni provinciali (e quindi si utilizzava anche qui il criterio della territorialità agli effetti della conoscenza più immediata delle società operanti in quella zona) mi pare che per questa ragione, ed anche per il fatto che la proposta di rinvio è chiesta in vista di un provvedimento di carattere generale, l'articolo 1 di questo disegno di legge sia da approvare.

L'articolo 2 regola la sorte di quei ricorsi che non sono ancora decisi nel momento in cui stiamo discutendo e che saranno in corso di esame ancora al 1° gennaio 1950, se questo progetto di legge diventerà legge.

L'articolo 3, invece, ha un carattere più sostanziale perché adegua le norme dell'imposta di negoziazione con altre norme già adottate quando è stata approvata la legge del

15 febbraio 1949, n. 33, nella quale, agli effetti del bollo del registro e degli oneri ipotecari per le società cooperative, sono state emanate disposizioni di favore. Ed allora è apparso opportuno che quelle disposizioni che erano date per il bollo, per il registro, per l'ipoteca fossero estese all'imposta di negoziazione delle azioni delle società cooperative. Ecco perché agli effetti dell'esenzione dall'imposta di negoziazione, con l'articolo 3 di questo progetto di legge, il capitale sociale delle cooperative, perché possa fruire di questa esenzione viene elevato da 300 mila lire a 3 milioni, mentre se il capitale delle cooperative supera i tre milioni si applica la tariffa dell'allegato B, al citato decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, con una riduzione più moderata. L'ultimo capoverso dell'articolo 3 dà una norma di carattere eccezionale, perché, per le società cooperative che abbiano per scopo la costruzione di case popolari ed economiche, si ha il beneficio dell'esenzione dall'imposta di negoziazione quando il capitale sociale non superi i 10 milioni e qualora superasse tale importo, si applica la tariffa dell'allegato B di cui ho fatto prima cenno.

L'articolo 4 prevede l'immediata entrata in vigore di questo disegno di legge.

Sia per la parte che proroga la precedente legge del 10 dicembre 1948, sia per la parte che regola le maggiori facilitazioni alle società cooperative, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri che chiedono di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È ulteriormente sospesa fino al 1° gennaio 1952 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.

Le norme di cui al secondo ed al terzo comma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per gli anni 1950 e 1951.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

ART. 2.

Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtù di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*E approvato*).

ART. 3.

Il limite di capitale previsto dall'articolo 9 della tariffa allegato C al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, per la esenzione dalla imposta di negoziazione delle azioni delle società cooperative e delle banche popolari è elevato da lire 300.000 a lire 3.000.000, sempreché il valore nominale delle azioni non superi le lire 1000.

Quando il capitale superi il limite di 3 milioni sono applicabili alle società cooperative predette le disposizioni dell'articolo 2 della tariffa allegato B al citato decreto.

Nei riguardi delle società cooperative per la costruzione di case popolari ed economiche, si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo quando il capitale non superi i 10 milioni e quelle del secondo comma quando il capitale superi tale importo.

(*E approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Convenzione con l'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna (Urgenza). (953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la

Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna.

Invito l'onorevole Balduzzi a svolgere la sua relazione.

BALDUZZI, *Relatore*. Il disegno di legge che è posto all'esame della nostra Commissione riguarda la estensione di un servizio che viene già esercitato nell'Italia centro-settentrionale dall'Istituto di San Paolo di Torino e dalle Casse di risparmio delle provincie lombarde per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari. Si tratta di estendere questo servizio all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per quanto concerne la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori di quell'Isola. Questo provvedimento prevede, in sostanza, di istituire un magazzino centrale di distribuzione dei valori bollati che avrà una sede a Sassari e una a Cagliari e dovrà provvedere a dare a tutti i distributori secondari la loro dotazione di valori bollati. In sostanza, anziché fare disimpegnare questo servizio dall'amministrazione finanziaria, lo si fa disimpegnare da un istituto di credito.

Questo meccanismo è già in atto nell'Italia centro-settentrionale dove, a quanto mi consta, viene esercitato molto bene dall'Istituto San Paolo e dalle Casse di risparmio delle provincie lombarde.

Si tratta, quindi, di autorizzare il ministro delle finanze a stipulare una convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna convenzione con la quale viene data a questo Istituto, da parte del Ministero delle finanze, una dotazione di valori bollati per un importo di 120 milioni, come da apposito e dettagliato elenco. L'Istituto assume in deposito la dotazione e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituire i valori o il denaro al termine della durata della convenzione o della proroga prevista dall'articolo 16 della convenzione stessa. L'Istituto potrà disporre per la distribuzione di un ammontare di valori bollati corrispondente ai nove decimi della predetta dotazione. L'Istituto si obbliga poi ad effettuare ogni quindici giorni il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate. Le spese per il ritiro ed il trasporto dei valori bollati e la distribuzione ai centri secondari sono a carico dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, il quale si obbliga, altresì, a provvedere alla distribuzione di questi valori bollati a mezzo delle proprie filiali e delle proprie agenzie. Ora, mentre prima il servizio fatto dall'amministrazione finanziaria era limitato a 20 uffici di distribuzione, dall'allegato A) della convenzio-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

ne, si rileva che ora saranno 24 questi magazzini e quindi la distribuzione avverrà con maggiore capillarità. Per questo servizio viene stabilito un compenso, una provvigione. Non ho avuto, dato il breve tempo che mi è stato concesso per la relazione, la possibilità di indagare quale aggio sia dato agli altri istituti. Per questo della Sardegna verrebbe fissato in ragione di lire 3,75 per cento fino ad un importo di 250 milioni di lire e di lire 3,25 per cento sull'importo eccedente tale somma. Tuttavia tale provvigione può essere riveduta alla fine di ogni anno solare, tanto a favore del Ministero delle finanze quanto a favore dell'Istituto. Non si procederà a revisione ove dall'accertamento che sarà fatto risultasse un aumento o una diminuzione non superiore al 5 per cento. Oltre a questo aggio, bisogna corrispondere ai rivenditori l'aggio solito. Naturalmente questo rimane a carico dell'amministrazione finanziaria. L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione una determinata contabilità e a sottoporsi ai controlli che possano essere effettuati da parte dell'amministrazione delle tasse. A garanzia di questo servizio viene imposta una cauzione di 4 milioni in titoli di Stato 5 per cento. L'amministrazione finanziaria consente la cessione, in uso gratuito, di armadi di sicurezza. La convenzione che dovrà essere stipulata, prevede una durata fino al 31 dicembre 1950. Se non vi sarà disdetta da una parte o dall'altra, la convenzione stessa si intende rinnovata per il successivo triennio.

Tenuto conto che la relazione presentata dal ministro ritiene che sia conveniente concedere questo servizio che comporterebbe per l'amministrazione un onere di lire 7.875.000, e tenuto conto dell'esperienza che ho potuto fare io stesso presso la Banca nazionale del lavoro (ho potuto vedere il funzionamento di questo servizio che veniva fatto dalla banca medesima per conto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde), mi dichiaro pienamente favorevole al provvedimento e invito la Commissione ad approvare il disegno di legge in esame.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non posso che confermare quello che ha detto il relatore. Per quanto riguarda la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, essa ha aggi minimi. Il Banco di Santo Spirito di Roma, per esempio, ha il 3 per cento fino a 400 mila lire e il 2,50 per cento da 400 mila in poi, dal che si vede che più il servizio è fatto su vasta scala e più il costo di questo lavoro diminuisce consentendo, quindi, un aggio abbastanza basso.

FERRERI. La scelta di questo istituto di credito agrario è stata fatta dopo aver sentito le proposte avanzate anche da altri istituti?

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si sono fatti dei sondaggi presso altri istituti, ma per la verità nessuno di questi si è offerto per tale servizio.

BALDUZZI, *Relatore*. Non solo, ma nessun altro istituto ha una organizzazione capillare come la possiede il citato Istituto di Credito agrario.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

« È approvata l'allegata convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, addì 19 ottobre 1949, con la quale viene affidato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna ».

Poiché nessuno chiede di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo. (Modificato dalla V commissione permanente del Senato). (860-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo.

Rammento che questo provvedimento fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 18 novembre scorso; esso è stato modificato dalla V Commissione permanente, finanze e tesoro, del Senato.

Invito il relatore, onorevole Cavallari, a svolgere la sua relazione.

CAVALLARI, *Relatore*. Questo disegno di legge contempla il ritiro dalla circolazione dei vecchi biglietti Am-lire, ed è stato rimandato dal Senato alla Camera, con un emendamento nel senso che il provvedimento invece di contenere la data del 28 febbraio 1950, quale giorno di cessazione del corso legale dei suddetti biglietti, vede la data medesima eliminata in quanto si è deciso che tali biglietti cesseranno di avere corso legale ad una data che sarà stabilita con decreto del ministro del tesoro. Questa modifica è stata fatta su richiesta della Banca d'Italia ed è stata motivata da

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1949

ragioni tecniche. Non mi resta pertanto che proporre alla Commissione l'approvazione della modificazione apportata dal Senato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo ai voti l'articolo emendato dal Senato e cioè l'articolo 1, così formulato:

I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia per i tagli da lire 100 e lire 50 dei vari tipi, attualmente circolanti, fatta eccezione per quelli da lire 100 di secondo nuovo tipo e da lire 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 22 settembre 1944, cesseranno di avere corso legale alla data che, con decreto del Ministro del tesoro, sarà stabilita.

La Banca d'Italia effettuerà la sostituzione dei biglietti, di cui al precedente comma, fino alla data che sarà ugualmente stabilita con decreto del Ministro del tesoro.

Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini di cui ai precedenti commi, occorrendo, potranno essere prorogati fermo restando che la cessazione del corso legale non potrà essere determinata per data anteriore al 28 febbraio 1950 e l'ultimo termine di prescrizione non potrà essere determinato per data successiva al 31 dicembre 1951.

Scaduto l'ultimo termine di prescrizione, i biglietti dei tagli e tipi non aventi più corso legale e non presentati per la sostituzione andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sarà portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso la Banca d'Italia.

(È approvato).

Il disegno di legge, nel suo complesso, sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge che sono stati esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

«Provvedimenti tributari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro» (952):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

«Convenzione con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari della Sardegna» (953):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

«Cessazione del corso legale delle Am-lire e di biglietti della Banca d'Italia da lire 50 e da lire 100 di vario tipo» (860-B):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaïni, Balduzzi, Barbina, Bavaro, Castelli Avolio, Cavallari, Corbino, De Palma, Ferreri, La Malfa, Magnani, Martinelli, Masola, Nitti, Pesenti, Petrilli, Ponti, Proia, Saggin, Salizzoni, Scoca, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Walter e Zerbi.

È in congedo:

Guggenberg.

La seduta termina alle 10,40.